

# Le regole dell'etichetta digitale

---

12 novembre 2024

**Cristina Giovannini Luca**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Vendita a distanza

“Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione **tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza** [...] è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto. ”

Considerando 27, Reg. UE 1169/2011

«**tecnica di comunicazione a distanza**»: qualunque mezzo che, **senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore**, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti.

Art. 2, lett. u, Reg. UE 1169/2011

---

# Vendita a distanza

## ➤ Alimenti preimballati

### **Prima della conclusione dell'acquisto**

Tutte le informazioni obbligatorie in etichetta, ad eccezione di quelle relative a:

- TMC o data di scadenza
- Lotto

### **Alla consegna**

Tutte le indicazioni obbligatorie

---

# Informazioni obbligatorie\_Preimballati

- **Denominazione dell'alimento\***
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento\*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** (D. Lgs 145/2017)
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- **Origine ingrediente primario** (Reg. UE 775/2018)
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico effettivo\***, per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
- **Lotto** (D. Lgs 231/2017)
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni
- **Etichettatura ambientale**
- **Eventuali informazioni richieste dalla normativa di settore**

Sull'imballaggio o  
sull'**etichetta ad esso apposta**

**\* Devono essere riportate nello  
stesso campo visivo**

# Altri requisiti



Pratiche leali  
d'informazione



Lingua



Modalità di  
presentazione  
grafica



# Presentazione

**Prima della conclusione dell'acquisto** -> “[...] appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori”

Sono disponibili **al momento della consegna**

---

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001966/2021**

**alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

**Marco Dreosto (ID)**

Oggetto: Alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alle vendite a distanza degli alimenti preimballati, afferma che "tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna".

Molte aziende che consegnano in vari paesi dell'UE non sempre dispongono di prodotti etichettati nella lingua del paese di destinazione e tale disposizione accresce gli oneri di etichettatura dell'operatore.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Nel caso vengano consegnati prodotti etichettati in una lingua diversa da quella del paese di destinazione, la "disponibilità" delle informazioni può essere resa anche solo attraverso un foglio illustrativo/documento di accompagnamento, inserito nell'imballo, contenente tutte le informazioni nella lingua del paese di consegna?
2. Oppure si deve applicare l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, in base al quale "le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta"?

IT

E-001966/2021

Risposta di Stella Kyriakides

a nome della Commissione europea  
(11.6.2021)

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>1</sup> prevede che, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, tutte le indicazioni obbligatorie siano disponibili al momento della consegna. L'articolo 12, paragrafo 2, dello stesso regolamento stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

L'articolo 15 dispone inoltre che le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiano in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato e che, sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possano imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

In conclusione, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono pertanto essere fornite sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro nel quale l'alimento è commercializzato.



**Le informazioni obbligatorie sugli  
alimenti preimballati appaiono  
direttamente sull'imballaggio o su  
un'etichetta a esso apposta.**

(art. 12, c. 2 del Reg. UE 1169/2011)



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**Fatta la disamina della norma e individuate le informazioni necessarie per l'etichettatura ambientale degli imballaggi, è opportuno considerare che in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull'imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web)**

(Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.)



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**I produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti in formato elettronico.**

(Considerando 42) del Reg. UE 2117/2021)



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

- Quali prodotti?
- Quali informazioni?
- Quali regole?
- Quali strumenti?



# Etichettatura ambientale

«Fatta la disamina della norma e individuate le informazioni necessarie per l'etichettatura ambientale degli imballaggi, è opportuno considerare che **in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull'imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web)**, al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell'Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. **Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all'utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte**».

*(Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.)*



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

Per un corretto smaltimento  
scannerizza il codice QR



BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

- **Quali prodotti?**

- **Quali informazioni?**

Tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia.

- **Quali regole?**

L'etichettatura digitale è una possibilità, NON un obbligo

- **Quali strumenti?**



# Etichettatura ambientale

- Quali prodotti? Sostituzione completa dell'etichetta fisica con quella digitale, OPPURE
- Quali informazioni? Trasmissione di alcune info obbligatorie con lo strumento digitale, OPPURE
- Quali regole?
- Quali strumenti? Trasmissione di informazioni ad alto valore aggiunto





# Etichettatura ambientale

- Quali prodotti?
- Quali informazioni? Istruzioni chiare e facilmente accessibili
- **Quali regole?** Facile ed immediata consultazione del sito, pagina web, etc.
- Quali strumenti?



# Etichettatura ambientale

- Quali prodotti?

- Quali informazioni?

Non ci sono specifiche disposizioni su quali canali digitali sia possibile adottare: la scelta è dell'impresa

- Quali regole?

Es. QR code, code EAN, siti web, etc.

- Quali strumenti?



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Elenco ingredienti e DN per prodotti vitivinicoli

Dall'8 dicembre 2023:

- ✓ **Elenco ingredienti:** direttamente in etichetta oppure fornito per via elettronica, ma con gli allergeni sempre dichiarati in etichetta
- ✓ **Dichiarazione nutrizionale:** DN completa direttamente in etichetta oppure solo energia («E» in kJ e kcal su 100 ml) in etichetta, ma con DN completa per via elettronica
- ✓ **È possibile smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli prodotti prima dell'8 dicembre 2023**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Elenco ingredienti e DN per prodotti vitivinicoli

- **Quali prodotti?**
- **Quali informazioni?**      Vino\* e prodotti vitivinicoli aromatizzati
- **Quali regole?**      L'etichettatura digitale è una possibilità, NON un obbligo
- **Quali strumenti?**

---

\* vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante (incluso di qualità, di qualità del tipo aromatico, gassificato), vino frizzante, (incluso gassificato), mosto di uve (incluso parzialmente fermentato, concentrato), vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Elenco ingredienti e DN per prodotti vitivinicoli

- Quali prodotti?

- **Quali informazioni?**

Elenco degli ingredienti (allergeni sempre in etichetta)

- Quali regole?

Dichiarazione nutrizionale completa (valore energetico sempre in etichetta)

- Quali strumenti?



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**Info riportate tramite Qr code**

Vino rosso

0,75 L

12% vol

Prodotto in Italia

Contiene solfiti

E per 100 ml: xxx kJ/ xxx kcal

Inquadra il Qr code per gli ingredienti,  
la dichiarazione nutrizionale e le  
informazioni ambientali



Imbottigliato da Mario Rossi – Avellino (Italia)

L1234



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Elenco ingredienti e DN per prodotti vitivinicoli

- Quali prodotti?



Gazzetta ufficiale  
dell'Unione europea

IT  
Serie C

C/2023/1190

24.11.2023

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

- Quali informazioni?

Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Commissione regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato (UE) 2019/33

(C/2023/1190)

- Quali regole?

Indice

- Quali strumenti?

pagina

Domande generali ..... 1

Elenco degli ingredienti ..... 4

Dichiarazione nutrizionale ..... 7

Etichettatura elettronica ..... 9



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Elenco ingredienti e DN per prodotti vitivinicoli

- Quali prodotti?

Le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale e sull'elenco degli ingredienti non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non sono raccolti o tracciati i dati degli utenti

- Quali informazioni?

- Quali regole?

Accesso facile, diretto e universale alle informazioni, in modo comparabile alla presenza delle indicazioni sull'imballaggio o sull'etichetta apposta

- Quali strumenti?

Chiaro riferimento alle informazione a cui si rimanda (NO lettera «i»)





# Elenco ingredienti e DN per prodotti vitivinicoli

- **Quali prodotti?** Non ci sono specifiche disposizioni su quali canali digitali sia possibile adottare: la scelta è dell'impresa
- **Quali informazioni?** Es. Codice a barre di qualsiasi tipo (QR, 2D diverso dal QR, 1D, chip) accessibili con strumenti universali (es. smartphone)
- **Quali regole?** NO mezzi altamente specializzati o non comuni, sito web di un produttore di vino o aziendale
- **Quali strumenti?**



# Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale:** brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, design, segreti industriali, software, banche dati, diritto d'autore
- **Certificazione agroalimentare**



<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO